



SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT

PDL "DISPOSIZIONI SUL NOLEGGIO DI VEICOLI"

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge disciplina il noleggio dei veicoli, anche attraverso il coordinamento e l'aggiornamento della normativa vigente.

Art. 2

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge per veicoli si intendono i veicoli di cui all'articolo 3 della Legge 20 settembre 1985 n. 108 e successive modifiche.

Art. 3

(Contratto di noleggio)

1. Il contratto di noleggio è il contratto con il quale una delle parti, detta noleggiante, si obbliga, dietro pagamento di un corrispettivo, a mettere a disposizione dell'altra parte, detta noleggiatore, un veicolo per il trasporto di persone o cose senza conducente, affinché il noleggiatore lo conduca direttamente o lo faccia condurre da persone di propria fiducia che devono essere opportunamente identificate nel contratto di noleggio del veicolo stesso.
2. I contratti di noleggio devono essere redatti in forma scritta e si distinguono in contratti a breve termine e a lungo termine.
3. I contratti di noleggio a breve termine sono contratti di durata inferiore o uguale a trenta giorni.
4. I contratti di noleggio a lungo termine sono contratti di durata superiore a trenta giorni e non possono in ogni caso avere durata superiore a sessanta mesi.
5. I contratti di noleggio non possono essere oggetto di cessione totale o parziale.
6. E' consentito esclusivamente agli operatori economici autorizzati all'esercizio dell'attività di noleggio, di subnoleggiare il veicolo a sua volta noleggiato, a persone fisiche ovvero persone giuridiche.
7. Il contratto di noleggio non può in ogni caso assumere le caratteristiche del contratto di locazione finanziaria.

Art. 4

(Operatori economici operanti nel settore del noleggio dei veicoli)

1. Gli operatori economici operanti nel settore del noleggio dei veicoli vengono iscritti dall'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio S.p.A., di seguito ASE-CC,

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00081712 del 26/08/2026



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

nel Registro di cui all'articolo 2 del Decreto Delegato 29 giugno 2026 n.85 purchè nell'attività risultino gli specifici codici ATECO relativi al noleggio di veicoli.

2. Agli operatori economici operanti nel settore del noleggio dei veicoli si applicano le disposizioni del Decreto Delegato n.85/2026.

Art. 5
(Limitazioni)

1. Ciascun operatore economico autorizzato all'esercizio dell'attività di noleggio non può disporre di un numero di veicoli immatricolati ad uso noleggio superiore a settanta unità.
2. Ciascun operatore economico può disporre di due veicoli ad uso noleggio con potenza del motore superiore a 375 KW ed aventi numero di posti inferiore a cinque.
3. Oltre ai due veicoli di cui al comma 2, l'operatore economico può disporre di un ulteriore veicolo con potenza del motore superiore a 375 KW ed avente numero di posti inferiore a cinque, ogni dieci veicoli ad uso noleggio.
4. L'operatore economico autorizzato all'esercizio dell'attività di noleggio deve avere, entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione ad operare e per tutta la durata della stessa, almeno un dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o due lavoratori dipendenti, entrambi con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale che, nel complesso, raggiungano l'orario previsto per un rapporto di lavoro a tempo pieno.
5. Ai fini del requisito minimo occupazionale richiesto dal comma 4 i dipendenti di cui al medesimo comma devono essere diversi dall'amministratore della società o dal titolare dell'autorizzazione ad operare.
6. In caso di perdita del requisito di cui al comma 4, l'operatore economico autorizzato all'esercizio dell'attività di noleggio è tenuto a ripristinarlo entro due mesi dalla data in cui si è verificata la perdita del requisito.
7. L'UO Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive verifica periodicamente il possesso del requisito di cui al comma 4. In caso di mancato rispetto di tale requisito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 8.

Art. 6
(Adempimenti)

1. Il noleggiante deve inserire il contratto di noleggio nel Registro di cui all'articolo 2 del Decreto Delegato n.85/2026.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

2. I contratti di noleggio devono essere conservati dal noleggiante, in originale o copia autentica, per almeno cinque anni dalla loro scadenza.
3. I contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo devono essere stipulati dal noleggiante o dal proprietario del veicolo e devono recare l'espressa indicazione che il veicolo è adibito ad uso noleggio senza conducente. La polizza deve essere conservata in originale o in copia conforme presso il noleggiante.
- 4.-Il pagamento del canone di noleggio deve essere effettuato dal noleggiatore ovvero dal soggetto a nome del quale è stipulato il contratto di noleggio, mediante strumento idoneo a garantire la tracciabilità dell'operazione.
5. L'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti provvede ad apporre sulla carta di circolazione apposita annotazione di veicolo destinato al noleggio.
6. I contratti di noleggio non sono soggetti alla formalità della registrazione di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche.

Art. 7

(Contratti di noleggio a lungo termine di operatori economici esteri a favore di persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino)

1. Il servizio di noleggio a lungo termine a favore di persona fisica residente è assoggettato agli obblighi fiscali previsti dal Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50 e successive modifiche.
2. L'operatore economico estero assolve gli obblighi fiscali di cui al comma 1 mediante le modalità previste dall'articolo 19 della Legge 25 ottobre 2022 n.148.

Art. 8

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi previsti dalla presente legge, in capo al noleggiante, è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 2.000,00 (duemila/00).
2. In caso di recidiva si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione ad operare per un periodo da quindici giorni a sei mesi; è recidivo chi nei cinque anni precedenti l'ultima violazione risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa.
3. In caso di recidiva reiterata si applica la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione ad operare.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie del presente articolo sono irrogate dalle Forze dell'Ordine e sono impugnabili ai sensi del Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche.
5. Le Forze dell'Ordine adottano i provvedimenti amministrativi previsti dai commi 2 e 3, relativi all'autorizzazione ad operare. Tali provvedimenti devono essere comunicati ad ASE-CC, la quale procede ad applicarli.



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

6. Per l'inosservanza delle disposizioni e degli obblighi previsti dal Decreto Delegato n.85/2026, posti a carico del noleggiante, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto delegato.

Art. 9

(Disposizioni transitorie)

1. Non è applicata l'imposta complementare sui servizi di cui all'articolo 7, ai contratti di noleggio a lungo e a breve termine di operatori economici esteri, a favore di persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino, stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, qualora il servizio sia assoggettato all'imposta complementare sui servizi,.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ASE-CC effettua l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 2 del Decreto Delegato n.85/2026 di tutti gli operatori economici della Repubblica di San Marino che hanno gli specifici codici ATECO relativi al noleggio di veicoli.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'operatore economico che opera nel settore del noleggio dei veicoli è tenuto ad inserire i dati di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto Delegato n.85/2026 anche per tutti i veicoli presenti nel proprio magazzino.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del Decreto Delegato n.85/2026 si applicano agli operatori economici che intendano avviare l'attività di noleggio veicoli, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del Decreto Delegato n.85/2026 si applicano, altresì, agli operatori economici già operanti nel settore del noleggio veicoli alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui vi sia stata una modifica della compagine societaria, ad eccezione delle cessioni tra vivi o successione a causa di morte, effettuate a favore di parenti fino al secondo grado, del coniuge, del soggetto unito civilmente o del convivente *more uxorio*. Il legale rappresentante è tenuto a comunicare la suddetta modifica ad ASE-CC entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Società.

Art. 10

(Disposizioni finali)

1. Il noleggio di veicoli destinati a competizioni sportive e non immatricolati non rientra nell'ambito di applicazione della presente legge.
2. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare appositi decreti delegati al fine di modificare e aggiornare la presente legge, nonché di apportare ogni ulteriore intervento necessario ad assicurare il coordinamento e l'armonizzazione con la normativa vigente.



**SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

Art. 11

(Abrogazione)

1. E' abrogato il Decreto Delegato 1° giugno 2011 n.94 e successive modifiche.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00081712 del 26/08/2026